

Codice A1814B

D.D. 24 agosto 2022, n. 2640

**R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del rio Gazzo per interventi di manutenzione ordinaria in corrispondenza dell'opera di presa e del punto di scarico dell'impianto di depurazione di Novi Ligure (AL). Richiedente: GESTIONE ACQUA S.p.A.**



**ATTO DD 2640/A1814B/2022**

**DEL 24/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del rio Gazzo per interventi di manutenzione ordinaria in corrispondenza dell'opera di presa e del punto di scarico dell'impianto di depurazione di Novi Ligure (AL). Richiedente: GESTIONE ACQUA S.p.A.

L'Ing. Vittorio Natale RISSO, in qualità di Direttore Generale della Società GESTIONE ACQUA S.p.A., con sede in Cassano Spinola, domicilio legale in loc. Regione Scrivia, P. IVA 01880180060, ha presentato istanza in data 31/05/2022, trasmessa con PEC del 26/07/2022 (assunta agli atti di questo Settore con prot. n. 32309 del 27/07/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del rio Gazzo per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria in corrispondenza dell'opera di presa e del punto di scarico dell'impianto di depurazione di Novi Ligure (AL).

Poiché sono previsti interventi nell'alveo del corso d'acqua pubblico e demaniale denominato rio Gazzo, iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 come disposto dall'art. 23 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 14/R.

Come risulta dalla relazione illustrativa allegata all'istanza gli interventi previsti consistono in:

1. rimozione nel tratto d'alveo in corrispondenza dell'opera di presa dell'impianto di depurazione sul rio Gazzo dell'accumulo di materiale detritico che rischia di compromettere il corretto funzionamento dell'opera di presa ed il deflusso delle portate di piena lungo il rio;
2. pulizia della vegetazione nei pressi dell'impianto di depurazione, consistente nel taglio e allontanamento di piante secche giacenti sulle sponde del corso d'acqua o trasversalmente allo stesso e della ramaglia che durante gli eventi di piena rappresentano un'ostruzione al deflusso delle acque.

In base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

A seguito dell'esame dell'istanza, considerato che l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica dell'alveo del rio Gazzo e di opere esistenti e che non verranno modificate le sezioni di deflusso, l'accesso all'alveo può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, GESTIONE ACQUA S.p.A., con sede in Cassano Spinola, domicilio legale in Regione Scrivia, P. IVA 01880180060, ad accedere all'alveo del rio Gazzo per interventi di manutenzione ordinaria in corrispondenza dell'opera di presa e del punto di scarico dell'impianto di depurazione di Novi Ligure (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nell'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento di manutenzione deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da

parte di questo Settore;

2. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per la rimozione degli accumuli in corrispondenza dell'opera di presa dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale) mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
3. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
4. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;
5. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
6. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
7. l'accesso ed il transito in alveo con mezzi meccanici dovrà essere gestito dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli accessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo;
8. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante il transito in alveo è vietato interrompere il deflusso e non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 6 (sei) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;

11. GESTIONE ACQUA S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico di Alessandria e Asti, a mezzo PEC al seguente indirizzo: *tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it*, la Ditta esecutrice, la data di inizio e successivamente il termine dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto autorizzato;
12. sarà onere del richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
13. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
14. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
15. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
16. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento si autorizza l'accesso all'alveo e l'occupazione temporanea del sedime demaniale per gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi

giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Roberto IVALDI

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli